

Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone fisiche, lavoratori autonomi ed enti non commerciali

Risposta n. 679/2021

OGGETTO: Usufrutto su partecipazioni societarie e distribuzione di riserve di utili - trattamento fiscale

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società istante (di seguito, "*Istante*" o "*Società*") rappresenta che, a seguito di un patto di famiglia stipulato nel 2014, la partecipazione al capitale sociale di euro 1 miliardo risulta così suddivisa tra i soci:

- *Tizio*, 1 per cento del capitale sociale, in piena proprietà, pari a nominali euro 10.000;
- *Caio*, 20 per cento del capitale sociale, in piena proprietà, pari a nominali euro 200.000;
- *Sempronio*, 20 per cento del capitale sociale, in piena proprietà, pari a nominali euro 200.000;
- *Caio* e *Sempronio*, 59 per cento del capitale sociale, in nuda proprietà (con diritto di voto), corrispondente a nominali euro 590.000 e in comunione tra loro (nella misura, rispettivamente, di 61/118 e 57/118). Tale partecipazione è soggetta al diritto di usufrutto vitalizio, con diritto di percezione degli utili, a favore del socio *Tizio*. Il

rappresentante comune della comunione in essere tra *Caio* e *Sempronio*, ai sensi degli articoli 1105 e 1106 del Codice civile, è *Caio*.

La *Società* sta valutando la possibilità di distribuire ai propri soci le riserve di utili presenti nel proprio patrimonio, al 31 dicembre 2019, così formatesi:

- euro X, corrispondenti agli utili conseguiti fino al periodo di imposta 2007;
- euro Y, relativi agli utili formatisi fino al periodo di imposta 2016;
- euro Z, pari agli utili generati fino al periodo di imposta 2017.

A tale riguardo, ai fini della corretta tassazione dei dividendi, l'*Istante* chiede chiarimenti in merito alla qualificazione delle partecipazioni detenute dai soci. In particolare, viene chiesto se le partecipazioni detenute dai soci *Caio* e *Sempronio*, sia quelle in piena proprietà che quelle relative alla comunione della nuda proprietà, rappresentino partecipazioni qualificate.

Infine, viene chiesto di chiarire a quali soci e in che misura debba essere effettuata la prospettata distribuzione di riserve.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'Istante ritiene corretto considerare le partecipazioni detenute da *Tizio* di natura non qualificata, in quanto i diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria sono inferiori al 20 per cento dal momento che è detenuto solo l'" 1 % in piena proprietà e il restante 59 % in usufrutto ma senza diritto di voto", e la partecipazione al capitale sociale è "pari al 21,65% del capitale e dunque inferiore alla soglia del 25% previsto per considerare la partecipazione come qualificata".

Relativamente alle partecipazioni detenute dai soci *Caio* e *Sempronio* queste sarebbero da considerare, a parere dell'*Istante*, come "qualificate" in quanto la percentuale di partecipazione al capitale sociale è pari, rispettivamente, al 39,83 per cento e al 38,53 per cento.

Per il calcolo della percentuale di partecipazione al capitale sociale, l'Istante

precisa di aver utilizzato i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria (risoluzione 16 maggio 2016, n. 65/E e circolare 26 giugno 1998, n. 165/E).

Relativamente alla distribuzione delle riserve, la *Società* ritiene che, in caso di distribuzione entro il 31 dicembre 2022 delle riserve generate prima del 2018, le stesse siano imputabili quali redditi di capitale, ai sensi dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), quanto alla quota dell'1 per cento al socio *Tizio* - su cui sarà applicata la ritenuta alla fonte a titolo di imposta prevista dall'articolo 27 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - mentre la restante parte del 99 per cento agli altri due soci, sulla base delle percentuali indicate, senza applicazione di alcuna ritenuta.

In merito a tale modalità di distribuzione delle riserve (e delle relative percentuali), la *Società* intende attenersi alla Massima I.I. del 28 settembre 2017 del Comitato del Triveneto dei notai, che tratta il caso di usufrutto sulle partecipazioni sociali e sulle distribuzioni di utili. In base a tale interpretazione, gli utili di esercizio di cui non sia prevista la distribuzione perderebbero la natura di frutti civili ed assumono la "qualifica di parte del netto della società riservata dunque al nudo proprietario, che potrà dunque riscuotere tali somme in caso di distribuzione essendo solo tenuto ad estendere l'usufrutto sui frutti civili che l'impiego di tali somme potrebbe generare".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si fa presente che la disciplina di attribuzione delle riserve di utili riguarda aspetti di natura civilistica che esulano dalle competenze della scrivente.

L'usufrutto è un diritto reale regolato dagli articoli 978 e seguenti del Codice civile, che consiste nel diritto di un soggetto (usufruttuario) di godere di un bene di proprietà di un altro soggetto (nudo proprietario) e di raccoglierne i frutti, ma con l'obbligo di rispettarne la destinazione economica.

In particolare, il comma 1 di tale disposizione stabilisce che «*I frutti naturali e* frutti civili spettano all'usufruttuario per la durata del suo diritto».

Nell'ipotesi di usufrutto su una partecipazione sociale si attribuisce al titolare di tale diritto il godimento dei frutti, e pertanto, il diritto a percepire gli utili derivanti dall'altrui partecipazione societaria. La costituzione del diritto di usufrutto su una quota di partecipazione sociale comporta una dissociazione dei diritti connessi alla quota stessa, in quanto all'usufruttuario spetta il diritto agli utili, mentre al titolare della quota spetta la nuda proprietà (cfr. risoluzione 16 maggio 2006, n. 61/E).

In materia di tassazione dei dividendi percepiti dai soci persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa, la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) - modificando l'articolo 47 del Tuir e l'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 - ha equiparato la tassazione dei dividendi derivanti da partecipazioni qualificate a quelle non qualificate.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, su tali utili è prevista la tassazione a titolo d'imposta con aliquota del 26 per cento, ai sensi del citato articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973. Tuttavia, il comma 1006 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018 ha previsto un regime transitorio per cui «alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le disposizioni» previgenti (cfr. risoluzione 6 giugno 2019, n 56/E).

Per individuare la natura, qualificata o meno, della partecipazione, l'articolo 27 del d.P.R. n. 600 del 1973 fa espresso rinvio alle lettere *c*) e *c-bis*) del comma 1 dell'articolo 67 del Tuir in base alle quali, per partecipazione qualificata, si intende una partecipazione in una società non quotata nei mercati regolamentati qualora abbia ad oggetto partecipazioni, titoli e diritti che rappresentino una percentuale superiore al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria, ovvero al 25 per cento del capitale o del patrimonio. Agli effetti della determinazione dell'entità della

partecipazione come qualificata è sufficiente che la partecipazione superi, nell'arco di dodici mesi, anche uno soltanto dei due limiti percentuali sopra indicati.

Occorre, pertanto, verificare due requisiti tra loro alternativi per determinare se la partecipazione è di natura qualificata: la percentuale di diritto di voto che attribuisce la partecipazione (superiore al 20 per cento) e la partecipazione al capitale sociale (superiore al 25 per cento).

Con riferimento alla percentuale dei diritti di voto, l'articolo 2352 del Codice civile (richiamato dall'articolo 2471-*bis* del medesimo codice anche per le s.r.l.) prevede che in caso di usufrutto sulle azioni il diritto di voto, salvo convenzione contraria, spetta all'usufruttuario. Al riguardo, l'*Istante* dichiara che, nel caso di specie, il diritto di voto spetta ai nudi proprietari.

Con riferimento alla percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio prevista dal citato articolo 67 del Tuir, per le partecipazioni detenute in piena proprietà e usufrutto/nuda proprietà, è stato già chiarito che il valore della percentuale di capitale sociale rappresentata dalla partecipazione va calcolata con riferimento alla parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto o della nuda proprietà e il valore della piena proprietà (Risoluzione 16 maggio 2006, n. 65/E, Circolare n. 24 giugno 1998, n. 165/E).

Il valore dell'usufrutto e quello della nuda proprietà si determinano secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Pertanto, il valore dell'usufrutto deve essere determinato applicando al valore del titolo il coefficiente previsto nell'Allegato al citato d.P.R. n. 131 del 1986, come modificato dal decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 18 dicembre 2020, in relazione all'età della persona alla cui morte deve cessare il diritto di usufrutto.

Nel caso di specie, la partecipazione di *Tizio*, pieno proprietario dell'1 per cento del capitale sociale e usufruttuario del 59 per cento senza diritto di voto, è da considerare "non qualificata" in quanto non è superata né la percentuale minima di diritto al voto, né quella di partecipazione al capitale sociale che, sulla base dei calcoli

forniti dal contribuente e assunti acriticamente, si attesta al 21,65 per cento.

Caio e *Sempronio* detengono, invece, partecipazioni "qualificate", in quanto rappresentative, sulla base dei calcoli forniti in istanza, rispettivamente del 39,83 per cento e del 38,53 per cento del capitale sociale (percentuali ottenute dalla somma delle partecipazioni in piena proprietà e in nuda proprietà).

Ciò premesso, nel caso di specie, le riserve di utili distribuite a *Tizio*, in quanto derivanti da una partecipazione non qualificata, saranno assoggettate alla ritenuta a titolo di imposta di cui all'art. 27 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Per le riserve di utili formatesi fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, qualora come sostenuto nella istanza, spettino a *Caio* e *Sempronio* troverà applicazione il regime transitorio in quanto riconducibili a partecipazioni qualificate, a condizione che la delibera di distribuzione venga adottata entro il 31 dicembre 2022. Detti utili concorreranno a formare il reddito imponibile di ciascuno in misura parziale dell'ammontare lordo (nelle percentuali del 40, 49,72 o 58,14), a seconda del periodo di formazione degli utili stessi.

Il presente parere è reso sulla base della ricostruzione fornita dall'*Istante*, assunta acriticamente così come illustrata nella relativa istanza di interpello, nel presupposto della sua veridicità e concreta attuazione del contenuto nonché del rispetto della normativa civilistica ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell'abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)